

Prot. N. ACIU.2014.58

(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li 31 GENNAIO 2014

All' **A.G.R.E.A.**

Largo Caduti del Lavoro, 6  
40122 BOLOGNA

All' **A.V.E.P.A.**

Via N. Tommaseo, 63-69  
35131 PADOVA

All' Organismo pagatore della Regione

**Lombardia**

P.zza Città di Lombardia, 1  
20124 MILANO

All' Organismo Pagatore **AGEA**

Via Palestro, 81  
00185 ROMA

All' **A.R.T.E.A.**

Via San Donato, 42/1  
50127 FIRENZE

All' **A.R.P.E.A.**

Via Bogino, 23  
10123 Torino

All' **OPPAB**

Via Crispi, 15  
39100 Bolzano

All' **APPAG Trento**

Via G.B. Trener, 3  
38100 Trento

All' **A.R.C.E.A.**

Via E Molè  
88100 CATANZARO

Al **Centro Assistenza Agricola Coldiretti  
S.r.l.**

Via XXIV Maggio, 43  
00187 ROMA

**Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**  
Corso Vittorio Emanuele II, 101  
00185 ROMA

**Al C.A.A. CIA S.r.l.**  
Lungotevere Michelangelo, 9  
00192 ROMA

**Al CAA Copagri S.r.l.**  
Via Calabria, 32  
00187 ROMA

**Al Coordinamento CAAGCI**  
Via A.Bargoni, 78  
00153 ROMA

**Al Coordinamento CAA AIPO**  
Via Alberico II, 35  
00193 ROMA

**Ai Consorzi di Difesa**  
Loro sedi

**All' ANIA**  
Via della Frezza, 70  
00186 Roma

E p.c. **Al Ministero delle Politiche Agricole,  
Alimentari e Forestali**  
- Dipartimento delle politiche europee ed  
internazionali dello sviluppo rurale  
Via XX Settembre 20  
00186 ROMA

**Alla Regione Puglia**  
Assessorato alle risorse agroalimentari  
Coordinamento Commissione Politiche  
agricole  
Lungomare N. Sauro, 45/47  
71100 Bari

**A SIN S.p.A.**  
Via Salandra 13  
00187 ROMA

**OGGETTO: Modalità e condizioni per l'accesso ai contributi comunitari per le assicurazioni. Modifiche ed integrazioni alla circolare prot. n. ACIU.2010.202 del 17 marzo 2010 e prot. n. ACIU.2010.616 del 2 settembre 2010 – modificazioni ed integrazioni alla circolare prot. n. ACIU.2013.806 del 16 luglio 2013**

A seguito dell'emanazione del decreto 6 dicembre 2013 n. 24335 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali relativo al Piano Assicurativo Agricolo 2014 ed alle decisioni concordate con gli Organismi pagatori in sede di riunione tecnica di Coordinamento del 14 novembre 2013, con la presente circolare si apportano le seguenti modifiche ed integrazioni alla circolare prot. n. ACIU.2013.806 del 16 luglio 2013.

**1.** Al paragrafo “**1 Tipologia di polizze sottoscrivibili**” della circolare prot. n. ACIU.2013.806 del 16 luglio 2013, dopo l'ultimo capoverso è aggiunto il seguente:

*“In applicazione dell'art. 6 del Piano Assicurativo Agricolo 2014, le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze collettive devono essere sottoscritti entro i seguenti termini dell'anno a cui si riferisce la campagna assicurativa:*

- colture a ciclo autunno primaverile: 31 marzo;
- colture permanenti: 31 marzo;
- colture a ciclo primaverile: 30 maggio;
- colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate: 15 luglio;
- colture a ciclo autunno invernale: 31 ottobre.

*Il mancato rispetto dei termini di sottoscrizione determina la totale inammissibilità della polizza ai fini del pagamento dell'aiuto.”.*

**2.** Al paragrafo “**2.3 Verifica delle rese medie unitarie**”, sottoparagrafo “**Controlli amministrativi**” della circolare prot. n. ACIU.2013.806 del 16 luglio 2013, dopo il capoverso “*Per tutte le polizze viene verificata, nell'ambito dei controlli amministrativi, la congruenza tra la resa unitaria riportata nella polizza e la resa unitaria massima definita a livello regionale/provinciale/comunale presente a sistema*” è aggiunto il seguente: “*Ai fini del controllo delle rese, tenuto conto della problematica rappresentata dalle polizze integrative, per il solo anno 2013 e per le sole polizze relative alla misura assicurazione di cui all'art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009, il calcolo della resa media assicurata si esegue considerando la media di tutti i certificati per il medesimo prodotto/comune.*”.

**3.** Al paragrafo “**2.3 Verifica delle rese medie unitarie**”, sottoparagrafo “**Controlli oggettivi**” della circolare prot. n. ACIU.2013.806 del 16 luglio 2013, dopo l'ultimo capoverso è aggiunto il seguente:

*“Per la sola uva da vino, gli Organismi pagatori, in sede di controllo oggettivo, devono verificare il rispetto dello specifico disciplinare di produzione del produttore.”*

4. Al paragrafo “**2.4 Calcolo delle riduzioni**” della circolare prot. n. ACIU.2013.806 del 16 luglio 2013, dopo il capoverso “*Le riduzioni da applicare a seguito delle risultanze dei controlli effettuati sulla congruenza delle rese devono essere applicate ad ogni singola polizza.*” è aggiunto il seguente: “*Per il solo anno 2013 e per le sole polizze relative alla misura assicurazione di cui all’art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009, in applicazione della modifica introdotta dal punto 2 della presente circolare, eventuali riduzioni derivanti dall’accertamento di un’extraresa non giustificata da supporto documentale si applicano a tutti i certificati considerati per il calcolo della resa media per il medesimo prodotto/comune.*”.

5. Al paragrafo “**5. Alternatività tra adesione a polizze collettive o polizze singole**” della circolare prot. n. ACIU.2013.806 del 16 luglio 2013 dopo il capoverso “*In caso di mancata scelta, poiché non viene rispettata una condizione di ammissibilità all’aiuto, tutte le polizze caricate nel sistema e contrassegnate dall’anomalia di “coesistenza polizze” non possono essere pagate.*” è aggiunto il seguente: “*Per il solo anno 2013, qualora il produttore abbia stipulato una polizza assicurazione uva da vino ed una ricadente nell’ambito di applicazione della misura assicurazione di cui all’art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009, in caso di avvenuto pagamento dell’aiuto relativo all’assicurazione uva da vino, non è data facoltà di scelta al produttore di quale polizza mantenere: la polizza relativa all’art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 diviene automaticamente inammissibile e quindi è esclusa dal pagamento dell’aiuto.*”

6. Il termine del 15 maggio fissato dal paragrafo 4.2 della circolare prot. n. ACIU.2010.202 del 17 marzo 2010 per la presentazione delle domande di aiuto riferite all’assicurazione del raccolto di cui all’art. 103-unvicies del Reg. (CE) n. 1234/2007 nell’ambito delle misure previste dal Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo è sostituito con il termine del 31 luglio di ciascun anno.

7. Con circolare Agea prot. n. ACIU.2012.329 del 31 luglio 2012 sono state definite, tra l’altro, le modalità di verifica dell’accertamento dell’obbligo dell’avvenuto rimborso, da parte del produttore, del premio assicurativo anticipato dall’Ente associativo al quale aderisce.

A seguito di richieste di chiarimento pervenute da alcuni Organismi pagatori, si precisa che la spesa si considera interamente sostenuta dal produttore se la somma dei singoli versamenti effettuati è almeno pari alla differenza fra il premio assicurativo agevolato e la quota di rimborso spettante all’Ente associativo, ai sensi del D.lgs. n. 102/2004.

I versamenti eseguiti dal produttore in favore dell’Ente associativo al quale aderisce, ai fini del controllo di cui sopra, sono imputati con precedenza ai certificati di polizza finanziabili con fondi comunitari ai sensi dell’art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009.

IL DIRETTORE DELL’AREA COORDINAMENTO  
(F. Martinelli)